

CITTA' DI BAVENO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO COMUNALE

AREE ATTREZZATE PER SGAMBATURA CANI

Art.1 Oggetto del regolamento

Art.2 Definizioni

Art.3 Principi generali della regolamentazione

Art.4 Ambito di applicazione

Art.5 Oneri e obblighi del Comune

Art.6 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

Art.7 Apertura dell'area

Art.8 Attività di vigilanza e sanzioni

Art.9 Entrata in vigore

Art.1 Oggetto e finalità del regolamento

Il presente regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione della cosiddetta "area di sgambatura per cani", al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e al fine di garantire il benessere dei cani, come previsto dalla Legge Regionale n° 27 del 07/04/2000 "nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina", il cui art. 21 riporta :

“aree di sgambatura: l'Amministrazione Comunale predispone la realizzazione nel proprio territorio di aree di sgambatura, debitamente recintate e servite, ove i cani possano essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza”.

Art.2 Definizioni

a) **Area di sgambatura per cani:** area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambatura per cani" e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area ove è consentito l'accesso ai cani, anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza

dei loro proprietari/conduuttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

b) **Proprietario/Conduuttore:** persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambatura.

Art.3 Principi generali della regolamentazione

Le aree di sgambatura per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

Art.4 Ambito di applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambatura per cani ed ai fruitori delle medesime.

Art.5 Oneri e obblighi del Comune

Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba dell'area di sgambatura, alla disinfestazione, alla disinfezione e allo svuotamento dei cestini .

Art.6 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

1. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambatura è riservato esclusivamente ai proprietari/conduuttori ed a i loro cani;
2. I proprietari / conduuttori, per accedere all'area di sgambatura, devono portare al seguito il guinzaglio ed idonea museruola per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela della incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area o su richiesta delle FF. dell'Ordine;
3. I proprietari / conduuttori devono entrare nell'area di sgambatura uno alla volta per un periodo massimo di 20 (venti) minuti, salvo accordo unanime (sia per comprovata conoscenza e per comportamento amichevole fra i cani) fra i proprietari fruitori dell'area e sotto la loro piena responsabilità, in modo da preservare il diritto di entrare nell'area a tutti i cittadini anche a chi non si sente tranquillo ad accedere all'area se presenti altri cani, il primo fruitore dell'area mantiene il diritto di soggiornarvi con il cane senza guinzaglio e senza museruola indossata, per un periodo non superiore ai 20 (venti) minuti;

4. Se l'area e' già occupata da altri utenti per un periodo superiore ai 20 minuti e si evidenziano o si ipotizzano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli da introdurre successivamente, e' previsto che anche una singola persona chieda ai proprietari già presenti di entrare e questi sono tenuti ad uscire dall'area con il cane in propria custodia per consentire un altrettanto periodo di sgambatura in solitaria del cane della persona richiedente;
5. Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti si evidenziano difficoltà di convivenza tra cani presenti e quelli introdotti successivamente si applicano i commi 3 e 4;
6. I minori di anni 16 (sedici) possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori e se nell'area e' presente solamente il proprio cane. I maggiori di 16 (sedici) anni, minori di età, possono invece condurre il proprio cane non accompagnati dai genitori anche se nell'area sono presenti altri cani non di loro proprietà;
7. I proprietari/conduttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo si applicano i commi 3 e 4.
8. L'accesso all'area di sgambatura deve essere valutato da parte dei proprietari/conduttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambatura stessa.
9. Il proprietario/conduttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore), non può accedere con il cane all'interno dell'area di sgambatura comunale; lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente dominanti che potrebbero essere causa, anche solo potenziale, di molestie e aggressioni.
10. In tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani per salvaguardare la finalità delle aree di sgambatura, permettendone una fruizione completa (accesso in ogni parte dell'area e in qualsiasi momento della giornata, compatibilmente con gli orari di apertura delle aree comunali in cui esse sono collocate) da parte di tutti i cittadini.
11. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. E' vietato ai fruitori dell'area anche di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.
12. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambatura, è fatto obbligo ai proprietari/conduttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni.
13. E' fatto obbligo di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambatura.
14. Gli utilizzatori dell'area di sgambatura devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.
15. Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.

Art. 7 Apertura dell'area

L'area di sgambatura è aperta tutti i giorni 24 ore su 24. In deroga a quanto previsto, il Comune può decidere la chiusura delle aree al di fuori degli orari previsti, per manifestazioni ed iniziative legate agli animali.

L'amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere, anche solo temporaneamente, l'area di sgambatura cani qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, di ordine igienico-sanitario o di incolumità dei cittadini nonché, in generale, per motivi di pubblico interesse.

Art.8 Attività di vigilanza e sanzioni

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambatura è svolta dagli agenti di Polizia Locale e dalle altre Forze di Polizia. Il personale del Servizio Veterinario della competente A.S.L. potrà svolgere tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.
2. Ai sensi dell'art. 7 / bis D.lgs n° 267/2000 e del Capo 1 della L. n° 689/1981 per le violazioni delle norme del presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500.
3. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

Art.9 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla approvazione da parte del Consiglio Comunale.